

in questo numero

3 IN PRIMO PIANO

I requisiti per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria Sisma 2016 le misure per la ricostruzione

7 OPERE PUBBLICHE

Online il nuovo Regolamento dell'Autorità anticorruzione Durc e rottamazione delle cartelle esattoriali

8 GIURISPRUDENZA

Responsabilità del direttore lavori per restauro parziale di edificio
Limiti alla suddivisione in lotti di un appalto
Attenzione allo spessore nella ricostruzione di solai di interpiano
Pergolato, gazebo, veranda e pergotenda: che titolo abilitativo?
Risarcimento danni per ritardato diniego di titolo edilizio

12 AMBIENTE E SICUREZZA

Segnaletica di sicurezza sui luoghi di lavoro
Nuovi valori limite di valutazione del rischio chimico

13 NORMATIVA TECNICA

Prevenzione incendi per le attività ricettive turistico-alberghiere
Le unità multifunzionali di ventilazione con pompe di calore
Aggiornamenti in materia di requisiti acustici degli edifici

INGEGNERI

del Friuli Venezia Giulia

2017

FEDERAZIONE DEGLI ORDINI DEGLI INGEGNERI DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

presidente	Pietro Zandegiacomo Rizìo (Gorizia)
tesoriere	Umberto Natalucci (Pordenone)
segretario	Mauro Ussai (Gorizia)
consiglieri	Carlo Conti (Udine) Salvatore Noè (Trieste) Renzo Simoni (Trieste) Mario Tedeschi (Pordenone) Stefano Urbano (Udine)

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

presidente	Pietro Zandegiacomo Rizìo
segretario	Alberto Pich
tesoriere	Mauro Ussai
consiglieri	Claudio Bensa Paola Bisiach Paolo Blazic Massimiliano Bressan Sergio De Marchi Stefano Miniussi (sez. B)

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PORDENONE

presidente	Umberto Natalucci
segretario	Anna Fossaluzza
tesoriere	Andrea Trame
cons. anziano	Mario Tedeschi
consiglieri	Nino Aprilis Fabio Braccini Andrea Brusadin Giacomo Cadelli Giuseppe Formaiò Jury Gnesutta (sez. B) Stefano Lena

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

presidente	Salvatore Noè
segretario	Elisabetta Delben
tesoriere	Mario Bucher
consiglieri	Daniele Agapito Vito Antonio Ardone Paolo De Alti Stefano Longhi Roberta Manzi (sez. B) Fausto Rovina Renzo Simoni Carlo Tosolini

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI UDINE

presidente	Stefano Guatti
segretario	Andrea della Pietra
tesoriere	Maurizio Tonutti
consiglieri	Giacomo Borin Renato Candotti Carlo Conti Patrizia Dari Canciani Matteo Di Bert Chiara Di Marco Natalino Gattesco Cristiano Roselli della Rovere Erika Livon Bruno Michelotti Marco Morocutti Marco Bottega (iunior)

direttore responsabile
Gaetano Cola

direttore di redazione
Elena Moro

redazione
Vittorio Bozzetto
Mario Bucher
Massimo Cisilino
Domenico D'Andrea
Ugo Fonzar
Franco Frezza
Roberta Mallardo
Alberto Mario Landri
Raffaele Perrotta
Andrea Zagolin
Enrico Zorzi

editrice
ordine degli ingegneri della provincia di Udine
via di Toppo 5 - 33100 udine
tel. 0432.505305
fax 0432.503941
www.ordineingegneri.ud.it
e-mail: segreteria@ordineingegneri.ud.it

progetto grafico
DSF Design - Latisana (UD)

stampa
Tipografia Marioni - Udine

Il notiziario è inviato a tutti gli iscritti degli ordini del Friuli Venezia Giulia. Potrà inoltre essere inviato a tutti coloro che ne facciano specifica richiesta.

La pubblicazione del materiale pervenuto è subordinata al giudizio della redazione. Ai testi potranno essere apportate modifiche concordate con gli autori; in caso di necessità la redazione si riserva il diritto di sintetizzarli. Articoli, note e recensioni, firmati o siglati, impegnano esclusivamente la responsabilità dei loro autori.

I requisiti per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria

Nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2017 è stato pubblicato il decreto 2 dicembre 2016, n. 263 del Ministero delle Infrastrutture recante il "Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell'art. 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50".

A decorrere dal 28 febbraio 2017, data di entrata in vigore del decreto, sono abrogati gli articoli 254, 255 e 256 del Dpr 5 ottobre 2010, n. 207. I soggetti che possono partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria sono definiti all'art. 46, comma 1, del Dlgs 18 aprile 2016, n. 50, «Codice dei contratti pubblici».

Requisiti dei professionisti singoli o associati

In base al nuovo decreto, i professionisti devono risultare in possesso della laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente oggetto del bando di gara.

Nelle procedure di affidamento che non richiedono il possesso della laurea, è necessario avere il diploma di geometra o un altro diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare.

Requisiti delle società di professionisti

Le società devono essere costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi Albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali. Devono inoltre indicare l'organigramma aggiornato comprendente i soci, gli amministratori, i dipendenti e i consulenti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche e di controllo della qualità.

Le società di professionisti possono essere costituite come società di persone (società semplice, società in nome collettivo e società in accomandita semplice) o come società cooperativa. Sono quindi comprese le società tra professionisti (STP) introdotte con la legge 183/2011 e regolamentate dal Dm 8 febbraio 2013 n. 34.

Requisiti delle società di ingegneria

Le società di ingegneria devono avere almeno un direttore tecnico che collabori alla definizione delle strategie e controlli le prestazioni dei progettisti. Il direttore tecnico deve possedere una laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente svolta dalla società ed essere abilitato all'esercizio della professione da almeno dieci anni, nonché iscritto, al momento dell'assunzione

dell'incarico, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitato all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto.

Il direttore tecnico ha il compito di controfirmare i progetti ed è responsabile, in solido con la società di ingegneria, nei confronti della Stazione Appaltante. Anche le società di ingegneria, per essere considerate in regola, devono avere un organigramma aggiornato. Se la società svolge anche attività diverse dalle prestazioni di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, nell'organigramma sono indicate la struttura organizzativa e le capacità professionali espressamente dedicate alla suddetta prestazione di servizi. I relativi costi sono evidenziati in apposito allegato al conto economico.

Giovani nei raggruppamenti temporanei

I raggruppamenti temporanei devono avere all'interno almeno un giovane professionista, cioè laureato e abilitato da meno di cinque anni. Il decreto specifica che i requisiti del giovane non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dai committenti. Nel caso in cui gli affidamenti non richiedano la laurea, è necessario che il giovane professionista abbia conseguito il diploma di geometra, o un altro diploma tecnico attinente, ed essere abilitato da meno di cinque anni. Oltre ad essere iscritti nel proprio Albo di riferimento, i componenti dei raggruppamenti temporanei devono essere liberi professionisti singoli o associati o amministratori, soci, dipendenti e consulenti delle società di professionisti e di ingegneria. I consulenti per essere idonei devono aver fatturato alla società una quota superiore al 50% dei loro introiti.

Nessuna novità, quindi, per i giovani professionisti: manca la misura, contenuta nella prima versione, che prevedeva punteggi aggiuntivi per i raggruppamenti con più di un giovane professionista o che avevano stipulato accordi con le Università.

Requisiti dei consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e dei GEIE

Per i consorzi stabili, di società di professionisti e di

società di ingegneria e dei GEIE, costituiti ai sensi dell'art. 45, comma 2, lettere c) e g) del Codice, i requisiti devono essere posseduti dai consorziati o partecipanti ai GEIE.

I consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, devono essere formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura.

Obblighi di comunicazione

Le società devono comunicare all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC):

- l'atto costitutivo entro trenta giorni dall'adozione;
- l'organigramma entro dieci giorni;
- Il fatturato speciale entro trenta giorni dall'approvazione dei bilanci;
- la delibera di nomina del direttore tecnico entro cinque giorni dall'adozione.

Tutti i dati confluiscono nel casellario informatico dell'ANAC e costituiscono una banca dati utilizzabile per eventuali verifiche.

Verifica dei requisiti e delle capacità ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento

I dati relativi alle informazioni di cui all'art. 6 del presente decreto, inserite nel casellario dell'ANAC, confluiscono nella banca dati nazionale degli operatori economici e sono utilizzate per la verifica dei requisiti e delle capacità di cui all'art. 83, del Codice, possedute dalla società ai fini della partecipazione alle gare per gli affidamenti di servizi di architettura e di ingegneria, ai sensi dell'art. 81, comma 1, del Codice.

La verifica di cui al comma 1 si riferisce alla sola parte della struttura organizzativa relativa alla procedura di affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.

Requisiti di regolarità contributiva

Oltre alle norme sul Durc, alle attività delle società di professionisti e di ingegneria si applica il contributo integrativo eventualmente previsto dalle Casse di previdenza dei firmatari del progetto.

Le società dovranno quindi risultare in regola con i versamenti.

Sisma 2016 le misure per la ricostruzione

Gli interventi per la gestione dell'emergenza e per la ricostruzione nelle zone delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpite dagli eventi sismici nei mesi di agosto ed ottobre 2016 e di gennaio 2017 sono contenuti nel DI 17.10.2016, n. 189, concernente "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016" (convertito in legge dalla legge 15.12.2016, n. 229). In seguito era stato adottato un secondo decreto-legge, il DI 205/2016, che non è stato convertito in legge poiché le norme in esso contenute sono state fatte confluire nel primo DI 189/2016, con cui si è venuto quindi a delineare un unico corpus legislativo di norme per contrastare l'emergenza e per la ricostruzione. Un terzo decreto-legge, il DI 9.02.2017, n. 8, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 9.02.2017, n. 33, e contiene anch'esso prevalentemente modifiche al DI 189/2016, ma anche ulteriori disposizioni, prevalentemente orientate all'accelerazione dei procedimenti per la ricostruzione pubblica e privata, anche sotto forma di deroga alle norme vigenti in tema di affidamento di contratti pubblici (Dlgs 50/2016).

Le principali novità inerenti il DI 8/2017 riguardano l'affidamento degli studi di microzonazione sismica e della progettazione e realizzazione di opere strategiche urgenti, per cui si prevede che l'affidamento degli

incarichi avvenga tramite la procedura negoziata disciplinata dall'art. 36, comma 1, lettera a), del Dlgs 50/2016, previa consultazione di almeno 5 esperti di particolare e comprovata specializzazione in materia, iscritti nell'elenco dei professionisti qualificati disciplinato dall'art. 34 del DI 189/2016.

Anche per le opere di urbanizzazione connesse alle strutture di emergenza (connesse alla realizzazione delle strutture abitative di emergenza -SAE- e delle strutture temporanee destinate a garantire la continuità delle attività produttive) e per gli interventi per il ripristino della regolarità scolastica si prevede che l'affidamento degli incarichi avvenga tramite la procedura negoziata previo, rispettivamente, sorteggio o invito, di almeno 5 operatori economici all'interno dell'Anagrafe antimafia prevista dall'art. 30 del DI 189/2016 o all'interno degli elenchi tenuti presso le prefetture ai sensi della legge 190/2012. Il tutto, previa adeguata motivazione delle ragioni di urgenza che giustificano la deroga alla vigente disciplina in materia di contratti pubblici e comunque sentito il Presidente dell'ANAC.

In deroga alla norma che prevede che tutti gli operatori economici interessati a partecipare, a qualunque titolo e per qualsiasi attività, agli interventi di ricostruzione, pubblica e privata, devono essere iscritti all'Anagrafe antimafia di cui all'art. 30 del DI 189/2016, si prevede

che siano ammessi anche gli operatori che abbiano semplicemente presentato la domanda di iscrizione. In caso di aggiudicazione ad un soggetto che non abbia completato la procedura di iscrizione, si attiverà il procedimento per il rilascio dell'informazione antimafia da parte della Struttura di missione.

Al fine di assicurare la massima trasparenza nel conferimento degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, con il DI 189/2016 è stato istituito un elenco speciale dei professionisti abilitati.

Si prevede inoltre l'istituzione di un apposito elenco, tenuto dalla Struttura di missione e denominato "Anagrafe antimafia degli esecutori", nel quale devono presentare domanda di iscrizione operatori economici interessati a partecipare, a qualunque titolo e per qualsiasi attività, agli interventi di ricostruzione, pubblica e privata.

Si prevede che la determinazione conclusiva adottata dalla Conferenza permanente, oltre a determinare l'effetto di variante agli strumenti urbanistici vigenti, comporta l'applicazione dell'art. 7 del Dpr 380/2001, che prevede disposizioni derogatorie alle ordinarie norme sui titoli abilitativi per l'attività edilizia delle pubbliche amministrazioni.

Per quanto riguarda gli elenchi dei comuni interessati dagli eventi sismici del 2016 cui sono rivolte le misure del DI 189/2016, il primo elenco (Allegato 1) comprende i 62 comuni colpiti dal sisma del 24.08.2016. Con la conversione in legge è stato aggiunto al DI 189/2016 un secondo elenco (Allegato 2), contenente l'elenco dei 69 Comuni colpiti dagli eventi sismici del 26-30.10.2016.

Per quanto riguarda l'organizzazione, in stretto raccordo con il Commissario straordinario operano i presidenti delle regioni interessate, in qualità di vice commissari, svolgendo le funzioni indicate dall'art. 2 del DI 189/2016 con le modalità ivi indicate. Ogni regione, unitamente ai comuni interessati ed in base ad una convenzione, istituisce un ufficio comune denominato "Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016" che cura la pianificazione urbanistica connessa alla ricostruzione; l'istruttoria per il rilascio delle concessioni di contributi e tutti gli altri adempimenti relativi alla ricostruzione privata; provvede alla diretta attuazione degli interventi di ripristino o ricostruzione di opere pubbliche e beni culturali, nonché alla realizzazione degli interventi di prima emergenza e opera come ufficio di supporto e gestione operativa a servizio dei comuni anche per i procedimenti relativi ai titoli abilitativi edilizi. Presso ciascun ufficio viene costituito un SUAP unitario per tutti i comuni coinvolti.

I soggetti attuatori si avvalgono di una centrale unica di committenza, individuata nell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti SpA.

Al Presidente dell'ANAC sono attribuiti compiti di alta sorveglianza e garanzia della correttezza e trasparenza delle procedure connesse alla realizzazione delle opere pubbliche.

Viene inoltre costituita una apposita "Struttura di

missione" ai fini dello svolgimento, in forma integrata e coordinata, di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici e di quelli privati che fruiscono di contribuzione pubblica, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, connessi agli interventi per la ricostruzione.

* * *

Pubblichiamo di seguito sintetiche indicazioni in merito alle procedure operative disposte dalla Protezione civile per il censimento danni e l'agibilità post-evento delle costruzioni, con i riferimenti dei provvedimenti stessi.

Procedura per la valutazione urgente di agibilità fast (Circolare 4.11.2016 e Ordinanza del Capo della Protezione civile 10.11.2016, n. 405)

Si è prevista l'attivazione di una procedura FAST-Fabbricati per l'Agibilità Sintetica post-Terremoto, per la verifica dell'agibilità post sismica degli edifici privati. Questo tipo di valutazione consente di individuare le esigenze abitative sul territorio. La ricognizione può essere fatta su singoli edifici oppure su una serie di fabbricati che si trovano in un'area perimetrata dal Sindaco. Le verifiche non possono essere fatte nelle aree maggiormente distrutte, che sono perimetrata con ordinanza sindacale, nelle quali gli edifici dovrebbero essere tutti non utilizzabili.

Possono svolgere sopralluoghi i tecnici (architetti, ingegneri e geometri) anche non in possesso dell'abilitazione alla redazione di schede AeDES, reclutati dai Consigli Nazionali e dalle Amministrazioni di appartenenza, nel caso di pubblici dipendenti, e successivamente accreditati dalla Direzione di comando e controllo. Viene, infatti, previsto che in seguito a una formazione speditiva sulla FAST -coordinata dalla Direzione di comando e controllo in raccordo con le Regioni- la ricognizione può essere svolta anche da tecnici professionisti che si offrono come volontari (se abilitati all'esercizio della professione con competenze tecnico-strutturali nell'ambito dell'edilizia e iscritti a un ordine/collegio professionale) e da tecnici dipendenti che, nella pubblica amministrazione di appartenenza, si occupano di edilizia, opere e lavori pubblici. Per questi ultimi, qualora non iscritti ad un Ordine/Collegio professionale o senza abilitazione, devono essere dotati di una dichiarazione dell'amministrazione di appartenenza che comprovi la consolidata esperienza nel settore.

La Circolare reca in allegato la Scheda FAST per il rilevamento sui fabbricati per l'agibilità sintetica post-terremoto ed il Modulo di accreditamento tecnico.

Rilievo e gestione per il censimento danni e l'agibilità post-evento delle costruzioni (Circolare 3.09.2016, Circolare 17.10.2016, Ordinanza 422/2016, Ordinanza 10/2016, Circolare 28.12.2016, Ordinanza 12/2017).

La valutazione di agibilità post sismica è da intendersi

come una valutazione temporanea e speditiva, formulata sulla base di un giudizio esperto e condotta in tempi limitati, in base alla semplice analisi visiva ed alla raccolta di informazioni facilmente accessibili. Essa non è pertanto una verifica di idoneità statica e non sostituisce i certificati di collaudo statico e di agibilità ai sensi del Dpr 380/2001. I sopralluoghi sono gestiti da tecnici abilitati alla redazione delle schede AeDES in conformità al Dpcm 5.05.2011 e al Dpcm 8.07.2014. I tecnici professionisti -ai sensi dell'Ordinanza del Commissario straordinario 19.12.2016, n. 10- devono essere iscritti agli ordini e collegi professionali e nell'elenco speciale dei professionisti qualificati di cui all'art. 34 del DI 189/2016 (istituito dall'Ordinanza 12/2017 del Commissario straordinario, si veda per dettagli il sito <https://professionisti.sisma2016.gov.it/>).

Con l'Ordinanza 16.12.2016, n. 422 (come modificata dall'Ordinanza 11.01.2017, n. 431) si è disposto, in ragione dell'elevatissimo numero di edifici da sottoporre a verifica e dell'aggravarsi della situazione emergenziale, che:

- salvo le eccezioni individuate, le verifiche con le schede AeDES sono sospese, e possono essere portate avanti solo a seguito dell'esito di "non utilizzabilità" secondo la scheda FAST e su iniziativa del singolo privato proprietario, che in questo caso potrà rivolgersi anche a professionisti abilitati in ragione dell'iscrizione nei rispettivi albi;
- nei Comuni non ricompresi negli elenchi, i sopralluoghi di agibilità con scheda FAST vengono effettuati sulla base della presentazione di un'istanza corredata da ordinanza sindacale di sgombero o da perizia asseverata che comprovi il nesso di causalità con il sisma.

All'indirizzo http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/terr_centro_sopr_verifiche.wp sono disponibili una serie di domande e risposte sulle verifiche con procedura Fast e Aedes, che recepiscono le novità introdotte dalla Circolare del 28.12.2016 sulla prosecuzione dei sopralluoghi di agibilità coordinati dalla Dicomac. L'Ordinanza 392/2016 e l'Ordinanza 405/2016 definiscono i trattamenti per i tecnici coinvolti nelle attività sopra illustrate.

In particolare, il compenso -che va compreso nelle spese tecniche relative alla ricostruzione degli immobili danneggiati ammesse a contributo ai sensi dell'art. 34 del DI 189/2016- è stabilito dai provvedimenti del Commissario straordinario. Non si applicano inoltre i limiti alla concentrazione degli incarichi stabiliti dall'art. 34, commi 6 e 7, del DI 189/2016.

Verifiche geologico-tecniche sul territorio

(Ordinanza 394/2016 e Ordinanza 418/2016)

L'Ordinanza del Capo della Protezione civile 19.09.2016, n. 394 prevede che al fine di favorire la valutazione della idoneità idrogeologica delle aree per la realizzazione dei moduli provvisori abitativi, per uso scolastico o altri usi pubblici, si rendono necessarie verifiche sugli

effetti prodotti dal sisma, rilievi sui terreni, indagini propedeutiche alle attività di microzonazione sismica e rilevamenti di tipo geofisico, geomorfologico, geologico e geotecnico.

Rimozione delle macerie (Circolare 11.09.2016)

Sono fornite indicazioni operative per dare prima attuazione all'art. 3 dell'Ordinanza 391/2016 che definisce la tipologia di materiali considerati come macerie, individua i soggetti responsabili del trasporto dei materiali, pone in capo alle ARPA e le ASL territorialmente competenti la vigilanza sull'attività di rimozione, trasporto e deposito e pone in capo alle Regioni -che si possono avvalere anche dei Comuni- la responsabilità per l'attuazione di queste misure, per i propri ambiti territoriali di competenza.

Gestione delle attività specifiche sulla messa in sicurezza dei beni culturali mobili e immobili

(Circolare 21.09.2016)

Vengono definite le procedure per i sopralluoghi speditivi o di primo livello, per i sopralluoghi di secondo livello e per gli interventi di messa in sicurezza dei beni culturali immobili e mobili.

Funzionamento dei gruppi tecnici di sostegno nella messa in sicurezza post-sismica (Circolare 18.09.2016 e integrazione con Nota 23.09.2016)

Viene definita la procedura per il funzionamento dei gruppi tecnici di sostegno nella messa in sicurezza post-sismica di manufatti edilizi ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità, della riduzione del rischio e del ripristino dei servizi essenziali. Sono definite le tipologie di intervento e le procedure a seconda che l'intervento stesso riguardi o meno immobili sottoposti a vincolo o tutela.

* * *

Si elencano inoltre gli ultimi provvedimenti:

- 12.02.2017: Circolare sulla richiesta di sopralluoghi nei comuni colpiti dalle ulteriori scosse del 18.01.2017;
- 16.01.2017: Circolare con indicazioni relative alle urbanizzazioni delle aree per le Soluzioni abitative di emergenza;
- 9.01.2017: O.P.C.M. 12/2017 (Commissario straordinario): istituzione elenco professionisti qualificati;
- 28.12.2016: Circolare sulle attività connesse ai sopralluoghi di agibilità coordinati dalla Dicomac;
- 22.12.2016: Circolare sulle attività relative a opere provvisoria;
- 19.12.2016: O.P.C.M. 10/2016 (Commissario straordinario): qualificazione professionisti per verifiche con schede AeDES;
- 16.12.2016: O.P.C.M. 422/2016: sospensione e rimodulazione delle modalità operative per le verifiche di agibilità post sismica;
- 29.11.2016: O.P.C.M. 418/2016: attività tecniche dei geologi liberi professionisti.

Online il nuovo Regolamento dell'Autorità anticorruzione

Sul sito dell'Autorità anticorruzione è stato pubblicato il Regolamento del 15 febbraio 2017, in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, che mira a consentire un intervento tempestivo su questioni attinenti alla tutela della trasparenza, della concorrenza e della legittimità delle procedure di gara.

A seguito dei nuovi poteri affidati all'Anac dalla riforma del Codice degli appalti, l'Autorità ha proceduto a una revisione generale del Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici. Fra le novità più significative rispetto al precedente Regolamento, tutte dettagliatamente descritte nella relazione che lo accompagna, va segnalata la cosiddetta "raccomandazione vincolante". Nei casi in cui l'istruttoria non viene archiviata, oppure se la stazione appaltante non si adegua alle indicazioni dell'Anac, possono essere

infatti adottati quattro tipi di provvedimenti a conclusione del procedimento di vigilanza (art.12): un atto dirigenziale in caso di procedimento in forma semplificata; un atto con cui l'Autorità registra che la stazione appaltante ha adottato buone pratiche amministrative meritevoli di essere segnalate; un atto di raccomandazione oppure una raccomandazione vincolante. Quest'ultima tipologia è adottata per le violazioni più gravi, che possono andare dai frazionamenti artificiali agli affidamenti senza previa pubblicazione del bando in Gazzetta ufficiale.

A seguito di una raccomandazione vincolante (art. 22) l'Anac invita la stazione appaltante ad agire in autotutela annullando gli atti della procedura di gara affetti da vizi di legittimità e a rimuovere gli eventuali effetti. Se entro 15 giorni la stazione appaltante non si adegua o non risponde alle richieste di informazioni, l'Autorità avvia un procedimento sanzionatorio.

Durc e rottamazione delle cartelle esattoriali

Per attestare la regolarità contributiva di un'impresa non basta presentare la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata (cd. rottamazione delle cartelle esattoriali): l'attestazione della regolarità contributiva può avvenire solo successivamente all'ammissione alla definizione agevolata e con il pagamento della prima rata. Lo ha chiarito l'Inps con il Messaggio n. 824 del 24 febbraio 2017, avente ad oggetto la questione della rilevanza della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata ai fini dell'attestazione della regolarità contributiva di cui al decreto interministeriale 30 gennaio 2015, emanato in attuazione dell'art. 4 del decreto legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014 n. 78.

Nel Messaggio l'Inps spiega che con una comunicazione del 13 febbraio 2017, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro "ha confermato di concordare, in condivisione con l'Ufficio legislativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la soluzione interpretativa prospettata dagli Istituti previdenziali. In tale ambito è stato specificato infatti che "non appare possibile attestare la regolarità contributiva di un soggetto giuridico in ragione della mera presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

all'Agente della Riscossione in quanto ciò contrasta con quanto previsto dall'art. 3, comma 2, lett. b), decreto interministeriale 30 gennaio 2015". D'altra parte, sin dal pagamento della prima rata sarà possibile per l'Inps e per l'Inail attestare la regolarità contributiva "al pari di quanto previsto per le rateazioni menzionate nell'art. 3, comma 2, lett. a) del decreto interministeriale 30 gennaio 2015".

"In ragione di ciò -precisa l'Inps- si ritiene ammissibile, in tali casi, considerare avviato un percorso di regolarizzazione del contribuente in ordine alle partite debitorie oggetto della definizione agevolata e fino all'eventuale comunicazione da parte dell'Agente del mancato, insufficiente o tardivo versamento di una delle rate previste. Infatti, la norma prevede che il soggetto che non versa le rate stabilite, o adempie in misura inferiore al dovuto ovvero in ritardo, perde i benefici previsti dal decreto legge n. 193/2016 in trattazione (art. 6, comma 4, Dl 193/2016)".

Infine, il Messaggio dell'Istituto di previdenza rammenta che, "relativamente ai crediti per i quali, alla data di entrata in vigore del decreto legge in esame, risultava già attivata una rateazione presso gli Agenti della Riscossione, continua ad essere riconosciuta la regolarità contributiva fino a eventuale revoca della dilazione concessa".

Responsabilità del direttore lavori per restauro parziale di edificio

La Suprema Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 36285 del 1.09.2016, si è soffermata sulla responsabilità per i reati di omicidio colposo (art. 589 del Codice penale), lesioni colpose (art. 590 del Codice penale) e crollo di costruzioni colposo (art. 434, in relazione all'art. 449 del Codice penale) a carico di un tecnico che, in qualità di progettista e direttore dei lavori, aveva provveduto ad alcune opere di manutenzione straordinaria nel 2002 in un condominio, poi crollato in conseguenza del terremoto dell'Aquila del 2009. Nel caso esaminato, il tecnico era stato incaricato da un condominio sito a L'Aquila della progettazione ed esecuzione di opere di rinforzo strutturale di sei pilastri in calcestruzzo armato; con il sisma del 2009, tuttavia, l'edificio era crollato interamente.

Oltre al dato temporale intercorrente tra l'esecuzione dei lavori e il crollo dell'edificio, occorre attentamente considerare la circostanza che i lavori commissionati all'imputato riguardassero esclusivamente delle opere autonome rispetto al complesso strutturale dello stabile. La Sentenza appare di particolare interesse in quanto viene approfondita la questione se il tecnico chiamato ad occuparsi di lavori che incidono su una limitata porzione dell'edificio sia obbligato a garantire non solo la corretta esecuzione dei lavori affidatagli, ma anche la complessiva sicurezza dell'edificio.

Al riguardo, la Suprema Corte muove dal presupposto che il direttore dei lavori è indubbiamente tenuto a garantire che i lavori siano eseguiti a regola d'arte; tale obbligo di garanzia non può, tuttavia, andare oltre l'oggetto del rapporto contrattuale, e quindi non può concernere opere che non siano state oggetto della propria attività.

La Cassazione -aderendo alla tesi della Corte d'appello dell'Aquila- ha peraltro riconosciuto la posizione di garanzia del direttore dei lavori in quanto il suo intervento, pur essendo limitato e autonomo, aveva carattere strutturale, consistendo in lavori di incamiciatura di sei pilastri, con effetti sullo stato tensionale dei medesimi, con la conseguenza che lo stesso aveva l'obbligo giuridico di osservare la normativa antisismica.

Pertanto, il tecnico avrebbe dovuto, in applicazione della normativa antisismica all'epoca vigente, accertare la consistenza dei pilastri sui quali eseguire l'intervento; da tale verifica, comportante anche l'esame del complessivo comportamento statico dell'edificio, sarebbe derivata la conoscenza dei difetti strutturali che viziavano gli stessi. Il reato colposo ascritto al tecnico è quindi consistito, a detta della Suprema Corte, nel fatto che egli "non ha osservato le norme della legislazione antisismica, le quali hanno per l'appunto la funzione di rendere l'edificato in grado di resistere agli eventi tellurici caratteristici dell'area dell'insediamento (non a caso esisteva al tempo una classificazione delle aree del territorio nazionale, distinte per grado di rischio sismico, con effetti diretti sulla tipologia costruttiva da adottare). Inoltre, egli ha attestato che le opere erano rispondenti alle norme edilizie, urbanistiche e di sicurezza vigenti."

Ne consegue che, nel caso di specie, i giudici non hanno concluso nel senso della sussistenza di un generale obbligo di intervento o di segnalazione di difetti che attenevano a ulteriori e differenti porzioni dell'edificio, ma di un obbligo delimitato all'opera affidata alle cure del direttore dei lavori, in quanto il tecnico avrebbe dovuto svolgere le indagini concernenti la sicurezza statica dei sei pilastri.

Limiti alla suddivisione in lotti di un appalto

Con la Sentenza 12.12.2016, n. 1755, il TAR Toscana si è pronunciato sull'interpretazione dell'art. 51 del Dlgs 50/2016 relativo alla suddivisione dell'appalto in lotti.

Nel caso di specie un soggetto aggregatore aveva indetto un appalto avente ad oggetto un solo lotto di importo superiore a 75 milioni di euro per l'affidamento del servizio di raccolta

e smaltimento di rifiuti sanitari. La pronuncia in commento parte dalla premessa secondo cui l'art. 51 del Dlgs 50/2016 ha mantenuto e in parte rafforzato il principio della suddivisione in lotti, posto in essere al fine di favorire l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese alle gare pubbliche, già previsto dall'art. 2, comma 1-bis, del Dlgs 163/2006. Secondo i giudici, tale *favor* non deve, tuttavia, essere

inteso come un obbligo inderogabile. In particolare, chiariscono i giudici, nel nuovo regime, il principio non risulta posto in termini assoluti e inderogabili, giacché il medesimo art. 51, al comma 1, secondo periodo, afferma che le stazioni appaltanti motivano la mancata suddivisione dell'appalto in lotti nel bando di gara o nella lettera d'invito e nella relazione unica di cui agli articoli 99 e 139 (anche in questo caso si è ripresa la formulazione dell'art. 2, comma 1-bis, del Dlgs 163/2006, nella parte -inserita dal Dl 69/2013- in cui recita che "nella determina a contrarre le stazioni appaltanti indicano la motivazione circa la mancata suddivisione dell'appalto in lotti"). Ne consegue come il nostro ordinamento consenta -in linea con quanto previsto anche dalla Direttiva 2014/24/UE- di derogare al principio generale, seppur attraverso una decisione che deve essere adeguatamente motivata. Il tema si sposta quindi sull'entità dell'onere motivazionale che grava sulla stazione appaltante in caso di mancata suddivisione in lotti, anche tenuto conto delle finalità che la norma assolve. Sul punto i giudici richiamano il Considerando n. 78 della Direttiva 2014/24/UE, che -dopo aver posto in evidenza la necessità di garantire la partecipazione delle piccole e medie imprese (PMI) alle gare pubbliche e il correlato strumento della suddivisione in lotti- si occupa anche della possibile scelta della stazione appaltante di non procedere all'articolazione in lotti e, oltre a prevedere la necessità di motivazione, si spinge anche a considerare le

possibili ragioni giustificative di una tale scelta. A tal proposito viene evidenziato quindi che "tali motivi potrebbero, per esempio, consistere nel fatto che l'amministrazione aggiudicatrice ritiene che tale suddivisione possa rischiare di limitare la concorrenza o di rendere l'esecuzione dell'appalto eccessivamente difficile dal punto di vista tecnico o troppo costosa, ovvero che l'esigenza di coordinare i diversi operatori economici per i lotti possa rischiare seriamente di pregiudicare la corretta esecuzione dell'appalto". Anche sulla base delle indicazioni provenienti dal Legislatore comunitario, la pronuncia in commento ritiene che il punto di snodo sia la necessità di trovare un contemperamento tra interessi pubblici contrapposti: da un lato, garantire la partecipazione delle PMI alle gare d'appalto, con lotti di importo limitato, e, dall'altro, assicurare la razionalizzazione e il contenimento della spesa attraverso la centralizzazione e aggregazione delle gare medesime. Con riferimento a tale ultimo interesse, i giudici hanno ritenuto che la scelta operata dal soggetto aggregatore non fosse censurabile dal momento che lo stesso aveva correttamente motivato la scelta di non procedere alla suddivisione in lotti, con l'esigenza di ottenere economie di mercato, a fronte di tipologie di prestazioni uguali per tutta la regione. Ciò considerato anche che l'attuale assetto di mercato, come evidenziato dal dialogo tecnico effettuato, non pregiudica la partecipazione alla gara.

Attenzione allo spessore nella ricostruzione di solai di interpiano

Il proprietario di un appartamento posto al Piano B di un immobile, nel corso della ristrutturazione del proprio locale, aveva sostituito il vecchio solaio in legno con un nuovo solaio latero-cementizio. Nello specifico, il solaio preesistente era caratterizzato da travi emergenti in legno.

Il nuovo solaio latero-cementizio era stato realizzato con uno spessore maggiore, pari a quello delle travi emergenti, e aveva occupato di fatto anche lo spazio vuoto che intercorreva tra le travi lignee.

Il proprietario del Piano A lamentava che a seguito dei lavori il livello del soffitto della stanza di sua proprietà si era abbassato, rendendo il vano inabitabile; pertanto conveniva in giudizio il proprietario del Piano B.

Il Tribunale disponeva in un primo momento la sospensione dei lavori; tuttavia, dopo il deposito della relazione del CTU, revocava la sospensione.

La Corte di Appello confermava la sentenza di primo grado. Secondo la Corte lo spazio vuoto compreso tra le travi

emergenti non costituiva volumetria del Piano A, piuttosto era da considerarsi come elemento integrante la struttura tipica del solaio in legno e compreso nella proprietà comune dei due piani.

Avverso detta Sentenza proponeva ricorso per Cassazione il proprietario del Piano A.

La Cassazione con la Sentenza n. 3893/2017 si esprime sul ricorso presentato dal proprietario del Piano A che sosteneva che lo spazio esistente tra le travi in legno facesse parte della volumetria del suo vano.

La Corte, richiamando alcune sentenze pregresse in materia, chiarisce l'appartenenza delle parti strutturali di un solaio.

Il solaio esistente fra i piani sovrapposti di un edificio è oggetto di comunione fra i rispettivi proprietari per la parte strutturale che, incorporata ai muri perimetrali, assolve la seguente duplice funzione:

- di sostegno del piano superiore; è questo il caso del pavimento che poggia sul solaio, che appartiene

esclusivamente al proprietario dell'abitazione sovrastante e che può essere, quindi, da questo liberamente rimosso o sostituito secondo la sua utilità e convenienza

- di copertura di quello inferiore; è questo il caso del soffitto dell'appartamento sottostante ed è dunque liberamente utilizzabile dal proprietario

Gli spazi pieni o vuoti, in adiacenza al soffitto o al pavimento, che non sono essenziali all'indicata struttura, rimangono esclusi dalla comunione e sono utilizzabili

rispettivamente da ciascun proprietario nell'esercizio del suo pieno ed esclusivo diritto dominicale.

La Corte di Cassazione accerta, quindi, la limitazione della cubatura utilizzabile nell'appartamento sottostante. Discende, dunque, l'esistenza di un danno per la riduzione del godimento del bene quale conseguenza del restringimento della cubatura e per la diminuzione del valore commerciale del locale.

Il ricorso viene accolto e la Sentenza impugnata va dunque cassata.

Pergolato, gazebo, veranda e pergotenda: che titolo abilitativo?

Il Consiglio di Stato, con la Sentenza n. 306/2017, fa chiarezza fornendo una sorta di vademecum per orientarsi sul corretto regime edilizio in cui rientrano le opere quali pergolato, gazebo, veranda e pergotenda.

Per la realizzazione di tali opere, generalmente di modesta consistenza e di limitato impatto sul territorio, non è sempre facile, infatti, individuare il corretto regime edilizio in quanto sono opere spesso al limite tra l'attività di edilizia libera e la necessità di richiedere un titolo edilizio.

In generale sono direttamente i regolamenti edilizi comunali che dettano le regole, anche sulle dimensioni, per stabilire in quale regime rientrano:

- edilizia libera;
- comunicazione all'amministrazione;
- permesso di costruire.

Alle disposizioni comunali si aggiungono poi, per le aree sottoposte a vincolo paesaggistico o ad altri vincoli, le limitazioni imposte dai diversi strumenti di tutela.

Il caso in esame riguarda la realizzazione di un pergolato con teli plastificati e il conseguente ordine, da parte del Comune, di demolizione delle opere edilizie abusive e il ripristino dello stato dei luoghi.

In particolare si tratta, in pratica, della copertura e chiusura perimetrale di un pergolato con teli plastificati, fissati alla struttura con il sistema degli occhielli e chivetta, con un riquadro di materiale plastico come finestra nella parte centrale.

Nel sostenere l'inevitabilità della tenda plastificata e quindi l'illegittimità dell'ordinanza demolitoria, la proprietaria impugna l'ordinanza di demolizione dinanzi al Tar Campania.

I giudici di primo grado respingono il ricorso, in quanto l'opera realizzata, sebbene con materiale plastico agevolmente amovibile, riflette esigenze di carattere

non meramente temporaneo, con la conseguente trasformazione urbanistico-edilizia del territorio. La ricorrente propone pertanto ricorso in Appello.

Il Consiglio di Stato, Sentenza 306/2017, è chiamato quindi ad esprimersi sul ricorso contro il Comune per la riforma della Sentenza del TAR.

Per valutare la legittimità del provvedimento di demolizione delle opere abusive, i giudici di Palazzo Spada forniscono alcune definizioni edilizie. Tali definizioni sono necessarie per individuare se il pergolato, il gazebo, la veranda o la pergotenda rientrano nel regime di edilizia libera o nei casi di edilizia non libera per i quali è richiesta una comunicazione all'amministrazione o sono sottoposti al rilascio del Permesso di costruire.

Le definizioni edilizie secondo il Consiglio di Stato

Il **pergolato** essendo una struttura aperta su almeno tre lati e nella parte superiore non necessita di titoli abilitativi edilizi. Qualora venga ricoperto nella parte superiore con una struttura non facilmente amovibile è assoggettata alle regole per la realizzazione di tettoie.

Il **gazebo** è una struttura leggera, non aderente ad altro immobile, coperta nella parte superiore ed aperta ai lati, realizzata con una struttura portante in ferro battuto, in alluminio o in legno strutturale, talvolta chiuso ai lati da tende facilmente removibili. Se utilizzato come struttura temporanea non necessita di titoli abilitativi edilizi; nel caso sia affisso al suolo è necessario il permesso di costruire.

La **veranda** è un locale o spazio coperto avente le caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o portico, chiuso sui lati da superfici vetrate o con elementi trasparenti e impermeabili, parzialmente o totalmente apribili. La veranda necessita del permesso di costruire, in quanto determina un aumento della volumetria dell'edificio e una modifica della sua sagoma.

Le **pergotende** sono strutture leggere destinate a rendere meglio vivibili gli spazi esterni delle unità abitative (terrazzi o giardini) e sono installate per soddisfare quindi esigenze non precarie.

La pergotenda di modeste dimensioni, che non modifica la destinazione d'uso degli spazi esterni ed è facilmente ed immediatamente rimovibile, non necessita di alcun permesso di costruire, ma rientra tra le attività di edilizia libera.

Sulla base di tali definizioni, i giudici di Palazzo Spada affermano che le opere sanzionate rientrano nella categoria della pergotenda realizzata con teli amovibili, appoggiati sul preesistente pergolato.

Le opere realizzate, peraltro in un'area che non è sottoposta a vincolo paesaggistico, sono prive delle caratteristiche di consistenza e di rilevanza che possano farle connotare come componenti edilizie di copertura o di tamponatura di una costruzione.

In particolare, la struttura portante è destinata unicamente al sostegno di un elemento di arredo temporaneo consistente in una tenda retrattile. Rientra, quindi, nella categoria dei pergolati e pertanto non necessita del permesso di costruire.

Pertanto, in riforma della precedente sentenza del Tar Campania, il Consiglio di Stato dispone l'annullamento dell'ordinanza di demolizione del Comune.

Risarcimento danni per ritardato diniego di titolo edilizio

Il Tar della Toscana chiarisce quando è possibile presentare domanda di risarcimento danni al Comune che ha comunicato con ritardo la propria decisione.

Nel caso in esame un imprenditore presentava il 16 giugno 1998 domanda di concessione edilizia per la costruzione di un fabbricato rurale ad uso magazzino e rimessa attrezzi, previa demolizione del manufatto esistente.

Il Comune in un primo momento faceva richiesta di documentazione integrativa (presentata dal richiedente) e solo dopo 3 anni (8 giugno 2011) emetteva il provvedimento di diniego della concessione edilizia.

A seguito di detto comportamento il richiedente lamentava un danno riconducibile alla violazione del termine di 60 giorni previsto dall'art. 4 della legge n. 493/1993 (poi abrogato dal testo unico per l'edilizia - Dpr 380/2001) che, infatti, prevedeva: entro 60 giorni dalla presentazione della domanda il Responsabile del procedimento cura l'istruttoria, eventualmente convocando una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e redige una dettagliata relazione contenente la qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento richiesto e la propria valutazione sulla conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie. Il termine può essere interrotto una sola volta se il Responsabile del procedimento richiede all'interessato, entro 15 giorni dalla presentazione della domanda, integrazioni documentali e decorre nuovamente per intero dalla data di presentazione della documentazione integrativa. Entro 10 giorni dalla scadenza del termine il Responsabile del procedimento formula una motivata proposta all'autorità competente all'emanazione del provvedimento conclusivo. I termini previsti al presente

comma sono raddoppiati per i comuni con più di 100.000 abitanti.

Pertanto veniva inoltrato ricorso al Tribunale amministrativo della Toscana.

Il Tar della Toscana, con la Sentenza n. 168/2017, si esprime sul ricorso presentato dall'imprenditore. A seguito del ritardo con il quale si è espresso il Comune dopo la richiesta di concessione edilizia, il ricorrente presenta richiesta di risarcimento danni, quantificabili nel seguente modo:

- mancato guadagno, che avrebbe potuto ottenere dall'esercizio dell'azienda agricola;
- spese affrontate per presentare la domanda di concessione edilizia.

Il giudice, richiamando una serie di sentenze pregresse sull'argomento, ricorda che è necessario che il danneggiato debba provare la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della relativa domanda, sia dei presupposti di carattere oggettivo (prova del danno e del suo ammontare, ingiustizia dello stesso, nesso causale), sia di quello di carattere soggettivo (dolo o colpa del danneggiante).

Il risarcimento del danno da ritardo risulta ammissibile se il danneggiato prova:

- la violazione dei termini procedurali;
- il dolo o la colpa dell'amministrazione;
- il nesso di causalità materiale o strutturale;
- il danno ingiusto, inteso come lesione dell'interesse legittimo al rispetto dei predetti termini.

Pertanto il Tar ritiene infondato il ricorso e lo respinge, in quanto il ricorrente non ha fornito prova dell'esistenza del danno subito, ma si è limitato a prospettare l'esistenza di un danno in conseguenza della violazione del termine di conclusione del procedimento.

Segnaletica di sicurezza sui luoghi di lavoro

In base a quanto previsto dal Dlgs 81/2008, la segnaletica di sicurezza deve essere presente in tutte le aziende e unità produttive in quanto indica ai lavoratori dove sono i rischi, le attrezzature e le vie di fuga in caso di pericolo.

Il 2 febbraio 2017 è entrata in vigore la nuova norma UNI EN ISO 7010:2017 in materia di segnaletica di sicurezza.

La norma prescrive i nuovi segnali di sicurezza da utilizzare nella prevenzione degli infortuni, nella protezione dal fuoco, nell'informazione sui pericoli e sulle vie di fuga in caso di emergenza.

Si tratta, quindi, di una raccolta di simboli armonizzati riconosciuti universalmente: dai cartelli di divieto, obbligo, pericolo, alla segnaletica d'emergenza e antincendio. Inoltre, come indicato dall'UNI (Ente Nazionale di Unificazione), la forma e il colore di ogni segnale di sicurezza sono conformi alla ISO 3864-1 e la progettazione dei segni grafici è conforme alla ISO 3864-3.

La norma si applica a tutti i siti in cui le questioni legate alla sicurezza delle persone necessitano di essere poste; non si applica, invece, alla segnaletica impiegata per regolare il traffico stradale, ferroviario, fluviale, marittimo ed aereo.

Nuovi valori limite di valutazione del rischio chimico

L'art. 223 del Dlgs 81/2008, stabilisce che il datore di lavoro è tenuto ad effettuare anche la valutazione dei rischi derivanti dalla presenza di agenti chimici pericolosi, prendendo in considerazione i valori limite di esposizione professionale (VLEP).

I VLEP rappresentano i valori limite della concentrazione media ponderata nel tempo di un agente chimico nell'aria all'interno della zona di respirazione di un lavoratore in relazione ad un periodo di riferimento specificato.

L'elenco dei valori limite vigente, regolarmente aggiornato, è contenuto nell'allegato XXXVIII al Dlgs 81/2008.

La Commissione Europea può, inoltre, proporre valori limite indicativi di esposizione professionale al fine di proteggere i lavoratori dai rischi derivanti dalle sostanze chimiche.

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea la Direttiva (UE) 2017/164, che definisce il quarto elenco dei valori indicativi di esposizione professionale per 31 agenti chimici, in attuazione della direttiva sugli agenti chimici (98/24/CE).

La direttiva europea dovrà essere recepita in Italia entro il 21 agosto 2018; una volta recepita, tali valori andranno ad integrare i valori limite di esposizione professionale previsti dal Dlgs 81/2008 ed essere quindi, laddove previsto, considerati nella valutazione del rischio chimico. Per ogni agente chimico riportato in tabella, sono indicate le seguenti caratteristiche:

- EINECS, il numero dell'inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale;
- CAS, il numero del registro Chemical Abstract Service;
- il nome dell'agente fisico;
- i valori limite di esposizione misurato in relazione:
 - ad un periodo di riferimento di otto ore come media ponderata;
 - ad un breve termine, si riferisce in generale ad un periodo di 15 min.

Precedentemente erano stati definiti un primo e un secondo elenco rispettivamente con la Direttiva 2000/39/CE, recepita dal Dm 26 febbraio 2004 e con la Direttiva 2006/15/CE, recepita con Dm del 4 febbraio 2008.

IN VIGORE LA NORMA SUI REQUISITI E CRITERI DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE PER LA POSA IN OPERA DEI SERRAMENTI

È entrata in vigore il 2 marzo 2017 la norma UNI 11673-1:2017 "Posa in opera di serramenti - Parte 1: Requisiti e criteri di verifica della progettazione". La norma definisce le metodologie di verifica dei requisiti di base dei progetti di posa in opera dei serramenti, fornendo indicazioni di carattere progettuale. Le metodologie descritte sono concepite per la verifica delle prestazioni dei giunti di installazione e della loro coerenza alle prestazioni dei serramenti.

Prevenzione incendi per le attività ricettive turistico-alberghiere

Le attività ricettive turistico-alberghiere sono contemplate al n. 66 tra quelle soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi dell'Allegato I (Elenco delle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi) del Dpr 1.08.2011, n. 151. L'ultimo aggiornamento è stato apportato con il DI "Milleproroghe" 244/2016, convertito in legge dalla legge 19/2017.

Si riporta di seguito una specifica delle norme tecniche applicabili a tali attività e delle modalità con cui si deve procedere all'adeguamento delle strutture esistenti.

La tabella seguente specifica le categorie in cui è suddivisa l'attività n. 66 ai sensi del menzionato

Allegato I del Dpr 151/2011, combinato con la relativa sottoclassificazione specificata dall'Allegato III al Dm 7.08.2012, che disciplina le modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e la documentazione da allegare. Si ricorda in proposito che la suddivisione in categorie e sottocategorie delle varie attività soggette ai controlli di prevenzione incendi determina la tipologia di procedimento autorizzativo che viene richiesto in caso di avvio dell'attività o modifica della stessa, nonché la frequenza e l'entità dei controlli posti in essere dal Vigili del fuoco.

La classificazione è la seguente:

1A	Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico-alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti letto; Strutture turistico-ricettive nell'aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone	Fino a 50 posti letto
2B	Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico-alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti letto; Strutture turistico-ricettive nell'aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone	Oltre 50 posti letto fino a 100 posti letto
3B	Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico-alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti letto; Strutture turistico-ricettive nell'aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone	Strutture turistico ricettive nell'aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.)
4C	Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico-alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti letto; Strutture turistico-ricettive nell'aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone	Oltre 100 posti letto

Le disposizioni di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere sono contenute nel Dm 9.04.1994, entrato in vigore in data 11.05.1994, con i successivi provvedimenti collegati e modificanti, oppure nella Regola tecnica verticale (RTV) emanata con il Dm 9.08.2016, in vigore dal 22.09.2016 ed inserita nel corpus del cosiddetto "Codice di prevenzione incendi" di cui al Dm 3.08.2015.

Norma di base

Il Dm 9 aprile 1994, oltre a disposizioni comuni (Titolo I del Dm 9.04.1994), tratta:

- disposizioni relative alle attività ricettive con capacità superiore a 25 posti letto - Attività di nuova costruzione (Titolo II, Parte I) ed attività esistenti (Titolo II, Parte II);
- disposizioni relative alle attività ricettive con capacità non superiore a 25 posti letto (Titolo III);
- Rifugi alpini (Titolo IV).

Il Dm in questione è stato in seguito modificato:

- dal Dm 6.10.2003 (che reca altresì misure alternative al Titolo II, Parte II);
- dal Dm 15.09.2005;
- dal Dm 3.03.2014 (che reca misure specifiche per i rifugi alpini).

Il Dm 9.04.1994 reca anche disposizioni per le attività con meno di 25 posti letto.

Disposizioni alternative per attività con numero di posti da 25 a 50 esistenti al 23.08.2015

Le misure alternative al Titolo II, Parte II, per le attività turistico-alberghiere con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50, sono poi state emanate con il Dm 14.07.2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24.07.2015 ed in vigore dal 23.08.2015.

Detto provvedimento reca disposizioni applicabili per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere, così come definite dal Dm 9.04.1994, con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50, esistenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto. La sua emanazione discende dal DI 30.12.2013, n. 150, ed in particolare dall'art. 11, comma 2, che ha disposto "Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede ad aggiornare le disposizioni del citato decreto del Ministro dell'Interno 9 aprile 1994, semplificando i requisiti ivi prescritti, in particolare per le strutture ricettive turistico-alberghiere fino a cinquanta posti letto".

Peraltro le disposizioni introdotte dal Dm 14.07.2015 si applicano (sempre alle strutture esistenti alla data di entrata in vigore del decreto), anche nel caso di interventi di ristrutturazione o di ampliamento, limitatamente alle parti interessate dall'intervento e comportanti l'eventuale rifacimento dei solai in misura non superiore al 50%.

È fatta salva, per il responsabile delle attività, la facoltà di optare per l'applicazione delle pertinenti disposizioni di cui al Dm 9.04.1994. Pertanto le nuove disposizioni si qualificano come alternative a quelle attualmente contenute nel Dm 9.04.1994, Titolo II - Disposizioni relative alle attività ricettive con capacità superiore a venticinque posti letto - Parte II relativa alle attività esistenti, ovviamente solo con riguardo alle attività con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50.

Regola tecnica verticale nel Codice di prevenzione incendi

Sulla Gazzetta ufficiale n. 196 del 23.08.2016 è stato pubblicato il Dm 9.08.2016, recante "Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico-alberghiere, ai sensi dell'art. 15 del Dlgs 8.03.2006, n. 139", ed in vigore dal 22.09.2016. Il provvedimento si applica alle attività in questione (numero 66 dell'Allegato I al Dpr 151/2011), fatta eccezione per le strutture turistico-ricettive all'aria aperta e per i rifugi alpini (in tale caso occorre fare riferimento al Dm 3.03.2014) in alternativa alle norme sopra menzionate. Con la sua emanazione sono state conseguentemente apportate le necessarie modifiche agli artt. 1, comma 2 e 2, comma 1, del Dm 3.08.2015 (relativi al campo ed alle modalità di applicazione del Codice di prevenzione incendi), ed è stato introdotto all'Allegato I del medesimo Dm 3.08.2015, nella sezione V (Regole tecniche verticali), il capitolo V.5 contenente le norme in oggetto, che contengono anche una specifica sezione relativa alle opere da costruzione con un numero di posti letto inferiore a 25.

Adeguamento antincendio strutture ricettive esistenti

Si ricorda che scade il 31.12.2017 il termine per l'adeguamento alla normativa antincendio delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del Dm 9.04.1994 (11.05.1994), in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato con Dm 16.03.2012.

L'ultima proroga del termine in questione è stata disposta dall'art. 5, comma 11-sexies, del DI "Milleproroghe" 244/2016, convertito in legge dalla legge 19/2017. Tale provvedimento, così come in occasione delle precedenti proroghe disposta dall'art. 4, comma 2-bis, del DI 210/2015 (conv. legge 21/2016) ed ancor prima dall'art. 4, comma 2, del DI 192/2014 (conv. legge 11/2015), ha agito modificando l'art. 11, comma 1, del DI 150/2013 (conv. legge 15/2014), senza tuttavia prolungare anche la data alla quale va verificato il possesso dei requisiti per l'ammissione al citato piano straordinario biennale di adeguamento antincendio. Tali requisiti devono pertanto essersi verificati alla data di entrata in vigore della legge 15/2014, di conversione del menzionato DI 150/2013, e cioè al 1.03.2014.

CONTATORI DI CALORE, LA NORMA UNI EN 1434-6 PUBBLICATA IN LINGUA ITALIANA

La commissione tecnica CTI - Contabilizzazione del calore ha pubblicato la norma europea UNI EN 1464-6 relativa all'installazione, messa in servizio, controllo e manutenzione dei contatori di calore. La norma UNI EN 1434-6:2016 "Contatori di calore - Parte 6: Installazione, messa in servizio, controllo e manutenzione" specifica le modalità di installazione, messa in servizio, controllo e manutenzione dei contatori di calore. La norma non tratta i sensori di temperatura montati sulla superficie e non riguarda i requisiti di sicurezza elettrica e i requisiti di sicurezza contro la pressione. I contatori di calore sono strumenti destinati alla misurazione del calore che, in un circuito di scambio termico, è assorbito (raffrescamento) o ceduto (riscaldamento) da un liquido termovettore. Il contatore di calore indica la quantità di calore in unità di misura legali.

Le unità multifunzionali di ventilazione con pompe di calore

E' entrata in vigore lo scorso 23 febbraio la norma UNI EN 16573:2017 "Ventilazione per gli edifici - Verifica delle prestazioni di componenti per gli edifici residenziali - Unità multifunzionali di ventilazione bilanciata per case unifamiliari, che includono le pompe di calore". La norma specifica i metodi di prova di laboratorio e i requisiti di prova per aerodinamica, classe energetica e prestazione acustica, delle unità bilanciate polifunzionali destinate a essere utilizzate in un'unica abitazione. Nel caso di unità composte da più parti, questa norma si applica solo a quelle progettate e fornite come un pacchetto completo con le istruzioni di montaggio. Essa copre le unità che contengono almeno, in uno o più involucri:

- ventilatori per l'immissione e l'espulsione dell'aria;
 - filtri dell'aria;
 - sistema comune di controllo;
- e uno o più componenti aggiuntivi:
- pompa di calore aria-acqua;
 - pompa di calore aria-aria;

- scambiatore di calore aria-aria.

Le unità che includono solo uno scambiatore di calore aria-aria e/o una pompa di calore aria di scarico-aria di rinnovo sono coperte da EN 13141-7.

Un elenco non esaustivo di possibili configurazioni di unità polivalenti coperte da questa norma è dato nel punto 5.

Lo standard non copre gli aspetti termici di trasferimento di umidità in scambiatore di calore aria-aria.

La norma non si occupa di unità non canalizzate su mandata e ripresa lato aria e non tratta le unità collettive (impianti centralizzati o semi-centralizzati).

Queste unità bilanciate multifunzionali possono essere collegate a uno scambiatore di calore con il terreno per il preriscaldamento dell'aria, a un collettore solare o ad altri sistemi di riscaldamento.

La norma UNI EN 16573:2017 non copre la prova con questi componenti aggiuntivi e non copre le unità che includono motore azionato a combustione, le pompe di calore a compressione e le pompe di calore ad assorbimento.

Aggiornamenti in materia di requisiti acustici degli edifici

E' stato pubblicato il Decreto 11 gennaio 2017 Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi per interni, per l'edilizia e per i prodotti tessili, che ha introdotto specifici valori dei requisiti acustici passivi da rispettare nell' «Affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici» (allegato 2 punto 2.3.5.6), adeguando i criteri individuati dal Dpcm 5.12.1997 "Determinazione dei requisiti acustici e passivi degli edifici", in relazione allo stato dell'arte degli standard di buona tecnica in materia.

In particolare il Decreto 11 gennaio 2017 richiede che i valori dei requisiti acustici passivi dell'edificio corrispondano almeno a quelli della classe II ai sensi della norma UNI 11367. Gli ospedali, le case di cura e le scuole devono soddisfare il livello di "prestazione superiore" riportato nel prospetto A.1 dell'Appendice

A della norma 11367. Devono essere altresì rispettati i valori caratterizzati come "prestazione buona" nel prospetto B.1 dell'Appendice B alla norma UNI 11367.

Gli ambienti interni devono essere idonei al raggiungimento dei valori indicati per i descrittori acustici riportati nella norma UNI 11532.

I descrittori acustici da utilizzare sono:

- quelli definiti nella UNI 11367 per i requisiti acustici passivi delle unità immobiliari;
- almeno il tempo di riverberazione e lo STI per l'acustica interna agli ambienti di cui alla UNI 11532.

Il progettista deve dare evidenza del rispetto del criterio, sia in fase di progetto iniziale che in fase di verifica finale della conformità, conseguendo rispettivamente un progetto acustico e una relazione di conformità redatta tramite misure acustiche in opera, che attestino il raggiungimento della classe acustica prevista dal criterio e i valori dei descrittori acustici di riferimento ai sensi delle norme UNI 11367, UNI 11444, UNI 11532.

FEDERAZIONE DEGLI ORDINI DEGLI INGEGNERI DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

Sede: c/o Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trieste
Sede operativa: c/o Ordine degli Ingegneri della Provincia di Gorizia
info@ordineingegneri.fvg.it
www.ordineingegneri.fvg.it

Commissioni

ambiente Vito Antonio Ardone
formazione Andrea Della Pietra
giovani Giacomo Borin
impianti e certificazione energetica Paolo Blazic
industria Stefano Lena
informatica Raffaele Perrotta
lavori pubblici Carlo Tosolini
protezione civile Fabio Braccini
sezione B Marco Bottega
sicurezza Anna Fossaluzza
strutture Isaia Clemente
urbanistica ed edilizia Marina Palusa

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Via Roma, 20 - 34170 Gorizia
tel./fax. 0481 534226
segreteria@ordineingegneri.go.it
segreteria@ordineingegnerigo.it (certificata)
www.ordineingegneri.go.it

orari segreteria

da lunedì a venerdì 10.00-13.00

commissioni

ambiente Emiliano Sandrin
formazione Giorgio Bensa ed Elio Candussi
impianti e certificazione energetica Paolo Blazic e Dennis Tandin
informatica Francesco Alibrandi e Riccardo Petelin
lavori Pubblici Mauro Ussai, Claudio Maria Decolle e Fabio Spanghero
parcelle Giampietro Calligaro
sicurezza Sergio De Marchi, Giacomo Bartelloni e Livio Sivilotto
strutture Claudio Bensa, Fulvio Bressan e Isaia Clemente
urbanistica ed edilizia Ezio Paolo Pellizzoni e Davide Rigonat

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Via Genova, 14 - 34121 Trieste
tel. 040 773690 - fax 040 773160
segreteria@ordineingegneri.ts.it
trieste@ordineingegneri.legalmail.it (certificata)
www.ordineingegneri.ts.it

orari segreteria

lunedì 10.00-12.00 - 16.00-18.00
da martedì a venerdì 10.00-12.00

commissioni

ambiente, territorio e sostenibilità Paolo Bevilacqua
biomedica Agostino Accardo
energia e impianti Daniele Freno
giovani Samuele Maria Semi
informatica Guido Walcher
lavori pubblici Alessandra Tocigi
sicurezza e salute nei luoghi di lavoro Simonetta Ravanelli
strutture e geotecnica Salim Fathi
urbanistica, edilizia e del paesaggio Giulio Gregori

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PORDENONE

P.ta A. Furlan, 2/8 - 33170 Pordenone
tel. 0434 550250 - fax 0434 551229
info@ordineingegneri.pn.it
www.ordineingegneri.pn.it

orari segreteria

lunedì 9.30-12.30
martedì 16.00-18.00
mercoledì 9.30-12.30
giovedì 9.30-12.30 - 16.00-18.00
venerdì 9.30-12.30

commissioni

acustica Nino Aprilis
ambiente Erica Blasizza e Andrea Brusadin
forense Erica Blasizza
formazione Nino Aprilis
giovani Sara Stivella
impianti Giuseppe Formaio e Stefano Lena
industria Stefano Lena e Fabio Braccini
lavori pubblici Nino Aprilis e Andrea Brusadin
sicurezza Anna Fossaluzza
strutture Andrea Trame e Fabio Braccini

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI UDINE

Via di Toppo, 5 - 33100 Udine
tel. 0432 505305 - fax 0432 503941
segreteria@ordineingegneri.ud.it
ordine.udine@ingpec.eu (certificata)
www.ordineingegneri.ud.it

orari segreteria

lunedì e mercoledì 9.00-13.00 - 16.00-19.00
martedì e giovedì 12.00-13.00 - 16.00-19.00
venerdì 9.00-13.00

commissioni

energia e ambiente Alessandro Tuniz
geotecnica e idraulica Francesco Alessandrini
giovani Lucia Borgobello
industria Pierluigi Mezzini
ingegneri dell'informazione Piero Palumbo
ingegneri di sezione B Doris Guion
ingegneria della salute Massimo D'Antoni
ingegneria forense Giovanni Piccin
lavori pubblici Tommaso Sinisi
mista ordine-università Stefano Barbina
parcelle Claudio Donada
sicurezza Massimo Csilino
strutture Alessandra Gubana
territorio, edilizia e mobilità Antonio Nonino